

Spett.li

Regione Emilia-Romagna
Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

ARPAE - SAC Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente
DGCTA@postacert.regione.emilia-romagna.it

Regione Emilia-Romagna
Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali
servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it

Regione Emilia-Romagna
Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it

□

Comune di Fornovo di Taro
Comune di Collecchio
Comune di Sala Baganza
Comune di Terenzo
Comune di Calestano
Comune di Felino
Comune di Medesano
Comune di Varano de Melegari
Comune di Berceto
Comune di Solignano
Comune di Valmozzola
Comune di Fontevivo
Comune di Noceto
Comune di Parma
Comune di Corniglio
Comune di Langhirano
Comune di Lesignano de Bagni
Comune di Neviano degli Arduini

Comune di Tizzano Val Parma

Comune di Traversetolo

Comune di Monchio delle Corti

Comune di Montechiaruolo

Comune di Palanzano

Prefettura di Parma

protocollo.prefpr@pec.interno.it

**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di
Parma e Piacenza**

mbac-sabap-pr@mailcert.beniculturali.it

Ag. Prot. Civile Reg. Emilia-Romagna - Sede di Parma

stpc.affluentipo@postacert.regione.emilia-romagna.it

Comune Fornovo di Taro

protocollo@postacert.comune.fornovo-di-taro.pr.it

A.USL. Distretto di Borgo Val di Taro

serv_med_lav_borgotaro@pec.ausl.pr.it

Unione dei comuni delle Valli Taro e Ceno

protocollo@pec.unionetaroceno.pr.it

Provincia di Parma

protocollo@postacert.provincia.parma.it

Montagna 2000

montagna2000@legalmail.it

Comando provinciale Vigili del Fuoco Parma

com.parma@cert.vigilfuoco.it

**Ministero dello Sviluppo Economico Sezione UNMIG di
Bologna**

PEC.unmig.bologna@pec.mise.gov.it

Prot. PTF 12 - 22

Fornovo di Taro, 18/3/2022

Oggetto: **Oggetto:** **Pratica n. 3260/2021**

Procedura per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale comprensivo di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Capo III della L.R. 04/2018 relativo al progetto denominato: "Ampliamento per operazioni D1 e D15 dell'impianto di smaltimento rifiuti speciali non pericolosi sito in località Monte Ardone nel comune di Fornovo di Taro (PR), localizzato in Loc. Monte Ardone nel comune di Fornovo di Taro (PR), proposto da Palladio Team Fornovo Srl Comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del PAUR (art. 10 bis L. 241/90 e smi)

- **RISCONTRO a comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del PAUR (art. 10 bis L. 241/90 e smi)**

La scrivente Palladio Team Fornovo Srl (di seguito, solo Palladio), con specifico riferimento al procedimento in oggetto, riscontra, con la presente e gli allegati di seguito citati ed elencati in calce, la comunicazione di preavviso di diniego, notificata in data 9 marzo 2022, a valle dell'ultima seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 7 marzo 2022.

In occasione dell'ultima seduta della Conferenza dei Servizi, la scrivente Palladio, a fronte della preannunciata intenzione di ARPAE di determinarsi con preavviso di diniego, aveva immediatamente richiesto che le potesse essere concesso un termine di trenta giorni per riscontrare la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della Legge 241/90. Durante la seduta dell'ultima Conferenza dei Servizi, il comportamento serbato da codesta Arpa, che rispecchiava del resto quello tenuto nel corso di tutto il procedimento, lasciava trasparire l'intenzione di frapporre al rilascio del PAUR richiesto dalla scrivente diverse pretestuose questioni, correlate a presunte carenze documentali o di approfondimento, talune delle quali, fra l'altro, mai emerse nel corso dell'istruttoria e quindi mai oggetto di istanze di integrazione documentale (impianto idrico antincendio e gestione delle relative emergenze; presenza di gas infratelo della discarica esistente; mancata completezza degli elementi conoscitivi sulle acque sotterranee; mancanza di evidenze sullo studio olfattometrico) ovvero già ovviate con integrazioni non considerate da codesta Arpa (pretesa non conformità urbanistica ed edilizia; carenza di elementi documentali e progettuali in materia sismica; pretesa vulnerabilità della viabilità di accesso della discarica). Presumendo che sarebbero state riproposte, alla base del preavviso di diniego, tutte le questioni menzionate, come in effetti è stato poi fatto, la scrivente aveva richiesto di avere un termine congruo per il riscontro, indicandolo in almeno 30 giorni ed evidenziando come, stante la natura di procedimento ad istanza di parte, nulla ostasse per il suo riconoscimento, tanto più che le tempistiche acceleratorie sono dettate dalla legge nell'interesse del soggetto che richiede il titolo.

A fonte della predetta e più che giustificata richiesta di un termine di 30 giorni, codesta Arpa, in modo sorprende ed immotivato, sintomatico esclusivamente della volontà di impedire alla scrivente una compiuta replica, ha fissato un termine di soli 10 giorni (quello minimo di legge), per consentire alla scrivente di presentare le proprie controdeduzioni al diniego.

Tale determinazione reitera un comportamento ostruzionistico che costituisce una costante dell'atteggiamento serbato da codesta Arpa nel corso di tutta l'istruttoria procedimentale.

E' noto come, all'indomani della presentazione dell'istanza in oggetto, con l'avvio del procedimento di PAUR per l'ampliamento della discarica della scrivente, il Comune di Fornovo ed il suo Sindaco si siano fatti promotori di una preconcepita ed insensata opposizione all'iniziativa, condotta per esclusive ragioni politiche, connesse con l'esigenza di connotare la propria azione politico-amministrativa mediante suggestioni

pseudoecologiste che, nell'intenzione degli amministratori comunali, dovrebbero compattare i residenti, convincendoli della bontà di detta azione e della necessità di una rielezione dell'attuale esecutivo. Negli anni della gestione della discarica, non si è mai assistito a nessuna forma di reale e diffusa contrapposizione all'impianto da parte della cittadinanza (fatta eccezione per la ben nota avversità dimostrata anche in modo assai poco ortodosso di un confinante che ha agito per interessi esclusivamente privati, che hanno permesso allo stesso di ottenere consistenti compensazioni).

Arpae ha evidentemente assecondato l'opposizione degli amministratori locali, assumendo in corso di istruttoria, un comportamento ostruzionistico, che si è manifestato in più occasioni:

- a fronte di un progetto corredato con elaborati di dettaglio definitivo ed architettonico, sono state richieste integrazioni ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 5, del D.lgs. 152/2006, con produzione di elaborati progettuali di dettaglio esecutivo e la reiterazione di produzioni già agli atti; ne è scaturita una corposa richiesta di integrazioni documentali da assolversi in 30 giorni;
- la corposità della richiesta induceva la scrivente a richiedere una proroga fino a 180 giorni (e quindi di ulteriori 150 giorni, rispetto ai 30 concessi), in conformità al disposto del comma 5 dell'articolo 27-bis citato; tale proroga immotivatamente ed inspiegabilmente accordata per soli ulteriori 60 giorni (per un totale di 90 giorni) costringeva la scrivente a reiterare la richiesta, in prossimità della scadenza, con istanza illegittimamente denegata (sul tema resta pendente un contenzioso al TAR);
- durante la seduta della Conferenza dei Servizi del 16 febbraio, erano evidenziate, da parte di codesta Arpae, questioni che, a suo dire, avrebbero meritato chiarimenti, ma non era volutamente dato riscontro alla richiesta della scrivente di specificarne puntualmente il contenuto;
- la scrivente, pertanto, dopo aver censurato anche questo comportamento contraddittorio ed enigmatico, ha comunque fatto pervenire dei propri chiarimenti, per la seduta della Conferenza dei Servizi del 7 marzo 2022 che, però, non erano compiutamente considerati da codesta Arpae; né codesta Arpae assecondava la richiesta di taluni enti ed uffici intervenuti (si allude, nello specifico, al Servizio Geologico Sismico e dei Suoli) di poter prendere visione e quindi interloquire con la scrivente ed i suoi tecnici (Dott. S. Monti, responsabile del Servizio), opponendo la volontà di definire il procedimento senza ulteriori interlocuzioni istruttorie (si tratta di circostanze, peraltro, non fedelmente riportate nel verbale della seduta);
- alla scrivente, che aveva evidenziato l'esigenza di poter far pervenire i propri rilievi al verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del 7 marzo, entro le ore 12,30 dell'8 marzo in modo da raccogliere il contributo dei propri tecnici e consulenti, essendo la bozza del resoconto fattale pervenire solo alle ore 16,30 del giorno precedente, le era denegato anche siffatto diritto, pretendendo codesta Arpae, in modo illegittimo, ma anche solo inurbano, che la restituzione fosse effettuata inderogabilmente entro le ore 10,30. Si tratta di una pretesa insensata, tanto più ove si consideri che l'esigenza di celerità è posta nell'interesse del soggetto richiedente il PAUR e quindi della scrivente, la quale vi rinunciava (per solo due insignificanti ore) per meglio chiarire il contenuto del verbale. Ne è conseguito un resoconto infedele riportato a verbale, a fronte di cui la scrivente si è riservata di assumere le iniziative necessarie alla tutela dei propri diritti;
- da ultimo, come detto, a fronte di una richiesta di concedere 30 giorni per dare riscontro al preavviso di diniego, codesta Arpae, del tutto immotivatamente, ha concesso solo 10 giorni.

La scrivente, senza con ciò voler prestare acquiescenza a siffatto ulteriore ed insensato abuso perpetrato ai suoi danni da codesta Arpae, con il presente documento e, con la documentazione allegata, offre riscontro al preavviso di diniego, evidenziando come l'ostinato rifiuto di concedere tempistiche congrue ed adeguate si traduce in un comportamento illegittimo che, all'occorrenza, sarà fatto valere.

Scendendo nel merito delle circostanze frapposte come motivi di diniego e dando riscontro a ciascuna di esse, con la precisazione di non voler prestare acquiescenza all'illegittimo rifiuto di concedere termini congrui di riscontro, la scrivente rassegna le seguenti osservazioni che integrano l'allegata nota tecnica (doc. A) ed i documenti a cui questa fa riferimento.

- **Sulla conformità urbanistica ed edilizia**

In merito alla conformità urbanistica ed edilizia, in disparte il rilievo della suscettibilità del PAUR a valere come variante (articolo 6, comma 14, del D.lgs. 152/2006), sono allegati i documenti che danno conto:

- della rinuncia alla realizzazione del nuovo Container/box uffici; il box uffici esistente sarà invece mantenuto al servizio della discarica ampliata;
- della rinuncia alla realizzazione della nuova baia rifiuti.

Ai fini dell'infrastrutturazione di servizio per uffici e spogliatoi è pertanto confermato, anche per l'ampliamento di cui al presente PAUR, l'utilizzo dei box già autorizzato e in utilizzo alla discarica esistente (si confronti la documentazione afferente al permesso di costruire allegata alla nota tecnica in Doc A).

Si allega (vedi nota tecnica Doc. A), altresì, l'asseverazione di cui all'articolo 10, comma 3, della L.R. 19/2008, a completamento della documentazione afferente all'abilitazione edilizia della nuova vasca antincendio.

- **Presunta carenza di elementi documentali e progettuali in materia di sismica**

Anche a tale rilievo era già stato dato riscontro in previsione della seduta della Conferenza dei Servizi del 7 marzo scorso, ma la documentazione prodotta non è stata volutamente presa in considerazione da codesta Arpae, che ha impedito peraltro al Servizio Geologico Sismico e dei Suoli di interloquire con i tecnici della scrivente (Professor Manassero).

Al di là di quanto esposto nella nota tecnica (Doc. A) e di quanto allegato per ovviare all'obiezione in questione, si osserva come sia irragionevole ed illegittima la richiesta che intenda imporre la produzione di elaborati con dettaglio esecutivo (*"carenza di particolari grafici di dettaglio delle piastre di ancoraggio sulla parete in c.a."; "mancanza di un piano di prove di carico"; "non risultano presenti giunti nella costruzione"; "Il progetto non contiene, viste le quantità di cls e le dimensioni degli elementi strutturali, dettagli per la dissipazione del calore generato in fase di maturazione del getto"; "negli elaborati grafici mancano riferimenti in merito al diametro e passo dell'armatura orizzontale della parete"; "non tutte le tavole grafiche esecutive riportano le caratteristiche dei materiali previsti nella costruzione"; "non risultano agli atti tavole esecutive con dettagli strutturali inerenti le parti prefabbricate che costituiranno i manufatti"*).

È dunque più volte invocata la necessità di rendere elaborati progettuali di dettaglio esecutivo, sulla scorta di una richiesta evidentemente illegittima, per un triplice e connesso ordine di ragioni:

- il grado progettuale richiesto per gli elaborati del PAUR è quello definitivo;
- gli elaborati per cui è stato fornito il dettaglio progettuale di livello esecutivo sono relativi alla richiesta di integrazione avanzata dagli enti ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 5, del D.lgs. 152/2006, per la quale codesta Arpae, illegittimamente, non ha concesso il congruo termine di 180 giorni per il riscontro, nonostante le reiterate istanze della scrivente; in sintesi, dunque, da un lato, codesta Arpae non concede congrui termini per il riscontro alla richiesta di integrazioni e, dall'altro, pretende che dalla medesima scaturisca una produzione di elaborati di livello progettuale esecutivo, quando la legge richiede come livello di dettaglio semplicemente quello definitivo;
- durante la seduta della Conferenza dei Servizi del 16 febbraio e, successivamente, con propria nota di osservazioni, la scrivente aveva evidenziato la necessità di dare applicazione all'articolo 27-bis,

comma 7-bis, del D.lgs. 152/2006, che rinvia l'acquisizione degli elaborati con livello di dettaglio esecutivo ad un momento successivo al rilascio del PAUR, con possibilità di una sua successiva rideterminazione sullo specifico titolo;

- la produzione del progetto esecutivo e, a sua volta, anche la documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico non potrebbe dunque che conseguire al rilascio del PAUR, in considerazione anche del fatto che la medesima, come emerge dalla DGR 1373/2011, deve accompagnare il progetto esecutivo;
- la scrivente aveva comunque prodotto la documentazione richiesta, in previsione della seduta della Conferenza dei Servizi, ma codesta Arpa, come detto, non ha voluto tenerne conto.

Nel dare riscontro al preavviso di diniego, la scrivente allega alla nota tecnica (Doc. A) tutti i documenti che ovviano alla presunta carenza documentale qui in considerazione, ad integrazione di quanto già agli enti con spedizione mediante PEC del 04.03.2022, senza con ciò voler prestare acquiescenza agli atti illegittimi già assunti, nel corso del procedimento, con riferimento agli aspetti progettuali, ma con l'auspicio che la questione venga definitivamente superata. In ogni caso, per i motivi sopra illustrati, la presunta carenza documentale non potrà essere opposta alla scrivente come ragione di diniego, pena l'illegittimità del relativo provvedimento.

- **Presunta carenza di elementi in materia di Vincolo Idrogeologico**

Durante la seduta della Conferenza dei Servizi del 16 Febbraio erano già stati richiesti chiarimenti in merito agli aspetti in questione. In quell'occasione, codesta Arpa e gli altri enti intervenuti che potessero avere competenza in materia, a fronte dei chiarimenti resi, nulla hanno eccepito. In particolare, non erano evidenziati da parte degli enti, né la non esaustività di chiarimenti resi, né, meno che meno, le ragioni di tale non esaustività.

Solo alla seduta della Conferenza dei Servizi del 7 marzo, la questione veniva riproposta come problematica, senza concedere, come noto, alla scrivente possibilità di replica.

È evidente l'illegittimità di tale modo di procedere, rispetto all'esigenza di una corretta dialettica procedimentale ed ai principi su cui si fonda il procedimento.

Specificato quanto segue, da un lato, si rimarca la pretestuosità dei rilievi in questione per le ragioni espresse nella nota tecnica (Doc A) e, dall'altro lato, sempre senza voler prestare acquiescenza ai comportamenti illegittimi di codesta Arpa, nella medesima nota si trattano i documenti, che superano quanto opposto dagli enti.

- **Presunta vulnerabilità della Viabilità di accesso alla discarica**

Deve premettersi come la questione della viabilità di accesso alla discarica sia oltremodo pretestuosa. È circostanza notoria ed incontestata che, in questi anni, la condizione delle strade di accesso sia stata tale da consentire lo smaltimento del percolato, sempre e correttamente. La discarica, da ampliarsi, è gestita da anni da Palladio e mai la gestione del percolato ha rappresentato criticità ambientale da ovviarsi. In questi anni, la scrivente è intervenuta sulla strada ad eseguire le manutenzioni concordate, fra l'altro sollecitando in più occasioni il Comune a rilasciarle i titoli occorrenti (Doc. B)

Alla luce dell'esperienza gestionale e stante quanto osservato, è evidente come la questione sia irrilevante e ciò è significativo dell'assenza, più in generale, di problematiche ambientali concrete che possano frapporsi al rilascio del PAUR richiesto.

Ciò precisato, si consideri quanto segue.

Durante la seduta della Conferenza dei Servizi del 16 febbraio, la questione non era stata posta come problematica, essendosi codesta Arpaе limitata al rilievo della necessità di un convenzionamento con il Comune. A fronte di tale richiesta, la scrivente aveva sottolineato come l'attuale situazione di contenzioso con il Comune potesse essere preclusiva alla conclusione di una convenzione e che vi avrebbe ovviato, ove necessario, con un atto unilaterale d'obbligo, nelle forme della promessa unilaterale, la quale è parimenti vincolante ai fini dell'assunzione degli obblighi manutentivi della strada di accesso alla discarica. Gli enti prendevano evidentemente atto, senza nulla eccepire sul rilievo.

Poiché nulla avevano opposto gli enti a tale rilievo, la scrivente, in previsione della seduta della Conferenza dei Servizi del 7 marzo scorso, ha depositato un atto unilaterale d'obbligo, che codesta Arpaе non ha considerato.

Gli impegni contenuti nel documento già agli atti del procedimento, sono rinnovati ed integrati con l'atto quivi allegato alla nota tecnica (doc. A), a firma del legale rappresentante della scrivente, che, oltre ad impegnarsi all'esecuzione delle manutenzioni della strada d'accesso alla discarica e all'attuazione delle soluzioni alternative per lo smaltimento del percolato, si obbliga anche ad intervenire con le manutenzioni secondo una tempistica programmata definita da un allegato che è parte integrante del documento. Tale impegno, che è assunto nei confronti del Comune e di codesta Arpaе, nonché di ogni altro soggetto pubblico che, intervenuto nel procedimento, ne possa avere interesse, supera la questione prospettata ai fini del diniego, semmai la medesima si potesse ritenere effettivamente sussistente (circostanza però smentita da quanto premesso in merito all'andamento della gestione della discarica esistente).

L'atto unilaterale d'obbligo, del resto, vincola la scrivente, oltre ad effettuare la manutenzione programmata, ad operare, in caso di emergenza, nel rispetto di 2 soluzioni alternative già autorizzate a suo tempo dall'amministrazione precedente (DD 2377 del 9 Luglio 2010).

- **Presunta non conformità del Piano di Emergenza in funzione della normativa antincendio e non conformità dell'impianto idrico antincendio**

La questione è stata posta tardivamente da codesta Arpaе e dal Comando dei Vigili del Fuoco, che, né in sede di verifica di completezza della documentazione di cui al comma 3 dell'articolo 27-*bis* del D.lgs. 152/2006, né in sede di invito alla integrazione documentale di cui al successivo comma 5, hanno mai eccepito rilievi di sorta. Solo alla seduta della Conferenza dei Servizi del 7 marzo scorso è stata sollevata la questione, nel contesto di una ricerca spasmodica di motivi di diniego alla discarica.

Nell'eccepire la tardività della questione e la sua inopponibilità, si rimanda alla nota tecnica (Doc. A) per evidenziare l'inconferenza delle argomentazioni fraposte sul punto, evidenziando nel contempo però che, onde eliminare ogni pretestuoso argomento che possa fungere da ragioni di diniego, la scrivente allega i documenti e gli elaborati che adeguano il progetto alle osservazioni del Comando dei Vigili del Fuoco e di Arpaе (vedi Doc. A).

- **Presunta mancanza di evidenze oggettive dello studio olfattometrico**

Durante la seduta della Conferenza dei Servizi del 16 febbraio, la questione era stata dibattuta per ogni aspetto ed i tecnici della scrivente, come emerge dal verbale, avevano offerto un puntuale riscontro. A fronte di tale riscontro, codesta Arpaе, nella persona dei suoi specialisti, prendeva atto, senza nulla riferire circa una pretesa inadeguatezza della risposta dei tecnici della scrivente e circa la necessità di averne evidenze. Tale

atteggiamento veniva reiterato anche in chiusura della seduta della Conferenza dei Servizi del 16 febbraio scorso.

Solo alla seduta della Conferenza dei Servizi del 7 marzo scorso, la questione era riproposta, peraltro in modo generico (il verbale della Conferenza dei Servizi, sul punto, non reca una fedele ricostruzione degli interventi e dell'interlocuzione tra i tecnici della scrivente ed i funzionari di codesta Arpa). Solo ad una sollecitazione da parte della scrivente, si evidenziava la questione nei termini qui posti e, a fronte della disponibilità a fornire le evidenze di cui si assumeva una pretesa mancanza, codesta Arpa opponeva l'impossibilità di avviare alla situazione, sebbene in precedenza mai evidenziata.

Ad ogni buon conto, ancorché la questione, per come posta, non possa assurgere a motivo di diniego, la scrivente, senza con ciò voler dare acquiescenza all'illegittimo rilievo, produce, in allegato alla nota tecnica (Doc. A), i documenti attestanti le evidenze ritenute necessarie, con l'auspicio di un definitivo superamento di ogni possibile obiezione.

- **Presunta mancanza di elementi di chiarezza documentale in merito alla presenza di biogas all'interno degli sfiati infratelo e al non incremento della produzione di biogas a fronte di un aumento dei rifiuti abbancati**

La questione è **tardiva, non conferente ed irrilevante**; è evidente come la medesima sia posta nel contesto del disegno di codesta Arpa di riuscire a sollevare quante più problematiche possibili per denegare un'istanza la cui accoglibilità, invero, stante il tenore delle obiezioni inventate dagli enti, è incontestabile per ogni profilo tecnico ed amministrativo.

In merito alla tardività, mai prima dell'ultima seduta della Conferenza dei Servizi del 7 marzo, erano stati richiesti documenti integrativi, ora ai sensi del comma 3 ora ai sensi del comma 5 dell'articolo 27-bis del D.lgs. 152/2006. La questione, aprioristicamente, non potrebbe assurgere a motivo di diniego.

Si evidenzia che il tema è già da tempo a conoscenza degli Enti, come riportato, quale esempio fra i tanti, nella Determinazione della Provincia di Parma n. 2377 del 09/07/2010 (si veda ALLEGATO 04 alla nota tecnica in Doc. A) laddove, pur a fronte del tema, si conferma l'isolamento del corpo rifiuti dal sottosuolo.

L'inconferenza della questione è poi evidente, riguardando un aspetto gestionale della vecchia discarica e non certo l'ampliamento, di cui si sta istruendo l'istanza, ma che non è ancora stato autorizzato e realizzato. Anche se si potesse confermare la sussistenza del problema (che, invero, non esiste), lo stesso riguarderebbe un limitato aspetto gestionale e si dovrebbe assumere, in mancanza di rilievi puntuali di codesta Arpa, come circoscritto all'impianto esistente e non reiterabile in sede di ampliamento.

Ciò precisato e senza prestare acquiescenza alla richiesta ma con l'auspicio di eliminare alla radice siffatta pretestuosa obiezione, si rimanda ai rilievi della nota tecnica (Doc. A) che spiega l'insussistenza della relativa problematica e comunque la sua non reiterabilità, anche alla luce dei documenti prodotti.

Nell'effettuare il rimando alla nota tecnica, ci si limita ad evidenziare come la presenza di tali discontinuità siano ininfluenti a riguardo dell'isolamento del corpo rifiuti dal sottosuolo. Si tratta di una circostanza già portata da tempo a conoscenza degli Enti, come emerge, ad esempio, nella Determinazione della Provincia di Parma n. 2377 del 9 luglio 2010 (il responsabile ARPA della Sede di Fidenza, dott. Angelo Pizzarotti aveva dichiarato testualmente durante la Conferenza dei Servizi del 3 giugno 2010: *"La dispersione del biogas è limitata solo ad alcuni areali. Il primo telo, come già risaputo, ha riportato nell'incendio del maggio 2007 danni che ne hanno compromesso la tenuta. Esiste comunque il secondo telo e il metro di argilla alla base che determinano l'isolamento del corpo rifiuti dal sottosuolo...."*).

La problematica, oltre che non conferente, è insussistente.

- **Presunta mancanza di completezza e sufficienti elementi conoscitivi in materia di Acque sotterranee**

Anche tale questione risulta **tardiva, non conferente, fondata su dati analitici non significativi e, come è già stato dimostrato nelle competenti sedi, non affatto attestanti una situazione di inquinamento della falda, della quale non è mai stata rilevata neppure la presenza.**

Anche per questo aspetto vale dunque il rilievo sollevato in precedenza, essendo evidente come la questione si muova nell'ambito del disegno di codesta Arpae di riuscire a sollevare quante più problematiche possibili per denegare un'istanza la cui accoglibilità, invero, stante il tenore delle obiezioni inventate dagli enti, è incontestabile per ogni profilo tecnico ed amministrativo. La questione che, come si vedrà, è inconsistente, potrebbe riguardare comunque, aspetti tecnico-gestionali di dettaglio esclusivamente riferibili alla discarica esistente e non certo all'ampliamento oggetto del PAUR.

È notorio come la discarica esistente non interferisca con la falda (tantomeno l'ampliamento interferirà con la medesima), tanto che, nel corso della sua gestione, è stato posto il problema della significatività delle analisi delle acque prelevate dai piezometri e, in particolare, dal piezometro PZ3, le cui evidenze analitiche hanno determinato l'avvio di un procedimento ai sensi dell'articolo 244 e seguenti del D.lgs. 152/2006.

Sul punto si allega altresì tutta la documentazione attestante l'interlocuzione tra la scrivente e codesta Arpae (Doc. C1 e Doc. C2).

Si rammenta che i valori anomali, rispetto a talune sostanze potenzialmente inquinanti, rilevati sul piezometro PZ3, sono stati oggetto, nel tempo, di monitoraggio e studio, che hanno permesso di individuarne le cause e le conseguenze in relazione alla matrice impattata.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, è stato da tempo chiarito come il piezometro PZ3 non intercettasse alcun acquifero e che i valori riscontrati fossero condizionati dalla sua ubicazione (si osserva, nella relazione resa, che il "piezometro PZ3 era stato realizzato accanto alla canaletta della rete di drenaggio delle acque meteoriche, e durante gli eventi piovosi è stata verificata la presenza di importanti scorrimenti d'acqua nella zona intorno al PZ3"; tale conformazione dei luoghi determina dunque un'interferenza, nel campione prelevato, di acque di dilavamento dei piazzali, che ha una superficie di misto cementizio - composizione influente sulla condizione delle acque che ivi confluiscono - piazzale, fra l'altro adibito al transito ed alla sosta dei mezzi pesanti). Si è potuto quindi poi categoricamente escludere che i valori fossero causati da percolamenti derivanti dal corpo della discarica, il cui percolato non presenta le sostanze rilevate nei prelievi effettuati sul piezometro PZ3.

Si era già potuto così escludere la sussistenza di una situazione di inquinamento che dovesse essere gestita e definita ai sensi della normativa di riferimento sulle bonifiche, con possibilità di procedersi con l'ordinanza di cui all'articolo 244 del D.lgs. 152/2006, di cui non si sono mai verificati, aprioristicamente, i presupposti. Ed infatti, mai gli enti competenti si sono determinati con tale tipo di provvedimento nei confronti della scrivente.

I valori rilevati sul piezometro PZ3 riguardavano infatti acque che si accumulano nel piezometro medesimo a causa della conformazione dei luoghi e non già acque di falda e men che meno i suoli. Nessuna matrice ambientale esigente di tutela ai sensi degli articoli 242 del D.lgs. 152/2006 risultava dunque impattata ed effettivamente contaminata.

Le cause dei valori rilevati, poi, sono state individuate e circoscritte e, allo stato, si sono svolti monitoraggi che, ad oggi, hanno confermato i suddetti rilievi, in procedimenti circoscritti alla gestione dell'AIA e mai

condotti secondo la normativa delle bonifiche. Muovendosi nel contesto dell'AIA, dietro richiesta della scrivente, è stato autorizzato lo spostamento del piezometro PZ3, per collocarlo in posizione non interferita, al fine di rendere significativi i campionamenti resi dai prelievi ivi effettuati.

Tali ulteriori monitoraggi, se ce ne fosse stato bisogno (ma non ce n'era, essendo pacifica l'assenza di una falda), hanno confermato quanto finora noto in merito all'assenza di una falda impattata e, a maggior ragione, all'insussistenza di una contaminazione delle acque sotterranee.

Medesimi riscontri sono validi anche per il PZ1, PZ2 e PZ8 e, in generale, per tutti i presidi di monitoraggio delle acque sotterranee del sito.

Si tratta di circostanze che, nella loro sostanza, sono note a codesta Arpa, la quale, con tutta evidenza, le oppone per le motivazioni illegittime sopra spiegate.

- In merito alle considerazioni conclusive di Arpa relativamente a Valsat ed alla ammissibilità dei rifiuti da conferirsi alla discarica in relazione al nuovo regime delle deroghe

Codesta Arpa conclude il preavviso di diniego, preannunciando, invero in modo perplesso, l'espressione negativa ai fini della valutazione ambientale (VALSAT) che, a detta dell'ente, sarebbe da rendersi ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della LR 4/2018, ai fini della variante urbanistica conseguente al rilascio del PAUR. Tale valutazione negativa discenderebbe dalle pretese incertezze e dai presunti elementi non chiariti, esposti nel preavviso di diniego (così come sopra articolati e controdedotti).

Le controdeduzioni sopra rese, così come integrate dalla nota tecnica in Doc A e dai relativi allegati, dimostrano, per tutti gli aspetti evidenziati nel preavviso di diniego, l'insussistenza di incertezza e di elementi non chiariti. Per l'effetto, nulla osta all'espressione di un giudizio positivo, tanto più che gli enti competenti per la variante si sono espressi positivamente.

Ciò detto, va altresì evidenziato come la variante allo strumento urbanistico comunale consegua automaticamente al rilascio del PAUR, ai sensi del comma 3 dell'articolo 21 della LR 4/2008 e non già ai sensi del comma 2, citato da codesta Arpa. Il comma 3 della norma, che si pone in un rapporto di specialità rispetto all'ipotesi del comma 2, riguardando i PAUR abilitanti attività di gestione dei rifiuti, stabilisce, in attuazione regionale del combinato disposto degli articoli 6, comma 12 e 14 e 208, comma 6, del D.lgs. 152/2006, che il provvedimento autorizzativo "costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica", senza porre la condizione dell'espressione della Valsat, che vale solo per le varianti di cui al comma 2. Del resto, l'imposizione della Valsat anche per i PAUR abilitanti attività di gestione dei rifiuti sarebbe contrario ai principi sanciti a livello nazionale per le autorizzazioni ambientali ed esporrebbe l'articolo 21 della LR 4/2008 a censura di incostituzionalità, stante la competenza esclusiva statale dell'articolo 117 della Costituzione.

Quanto sopra osservato, del resto, è già stato evidenziato dal **parere reso nel presente procedimento dalla Regione Emilia Romagna, con nota a firma del Dott. Santangelo**, il quale specifica, *"In tale prospettiva si può pure osservare che lo specifico effetto di variante, tramite la procedura di PAUR, è operabile prescindendo dagli adempimenti di Valsat di cui agli articoli 18 e 19, LR 24/2017, posto che in casi come quello qui considerato l'obbligo di Valsat richiamato all'art. 21, c. 2, LR 4/2018, è superato dalla previsione di cui all'art. 6, comma 12, DLgs 152/2006 (come modificato dal DL 76/2020 e dalla relativa legge di conversione 120/2020), secondo la quale, per le modifiche dei piani urbanistici conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di singole opere, aventi per legge l'effetto di variante agli stessi piani, non è necessaria la valutazione ambientale strategica per la localizzazione delle singole opere, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)."*

Al rilascio del PAUR, la variante automatica allo strumento urbanistico comunale **opererà pertanto a prescindere dalla Valsat.**

Con riguardo alla questione dell'ammissibilità dei rifiuti da conferirsi all'impianti, una volta entrato in vigore il nuovo regime derogatorio di cui all'articolo 16-ter, comma 1, lett. c-bis del D.lgs. 152/2006, si rimanda alla nota tecnica in Doc A, evidenziando come il modello di analisi di rischio elaborato, stanti i 36 m di argilla naturale a bassissima permeabilità presenti nel sottosuolo della discarica, sancisca la possibilità di continuare a ritirare i rifiuti ad oggi conferiti. La relazione del Prof. Forni (in Doc. A) sancisce in modo inequivocabile la possibilità di ricevere in discarica rifiuti con concentrazioni nell'eluato superiori anche **di 3 ordini di grandezza (quindi 3.000 volte)** alle concentrazioni limite riportate nella tabella 5 dell'Allegato 4 al D.Lgs 36/2003.

In ogni caso, la questione è inconferente ai fini autorizzativi, riguardando la fase gestionale, fra l'altro per gli aspetti commerciali. Al momento dell'entrata in vigore del regime previsto dalla disposizione sopra citata, sarà ovviamente cura della scrivente ritirare rifiuti ammissibili in quanto rispettosi dei valori limiti aumentati per il doppio (e non più per il triplo), sussistendovi una considerevole domanda di smaltimento anche per tale tipologia di rifiuto.

Quanto premesso, evidenziata la disponibilità della scrivente ad una interlocuzione e ad un confronto tecnico con codesta Arpae ed eventualmente, laddove ritenuto necessario, anche con gli altri enti intervenuti, nell'ambito di un tavolo tecnico piuttosto che di un'ulteriore seduta della Conferenza dei Servizi che sia all'uopo indetta, stante il superamento di ogni obiezione frapposta, si richiede il rilascio del PAUR in oggetto.

Documenti allegati alla presente, come parte integrante del presente documento di riscontro, a superamento dei motivi di prospettati come ragioni di diniego

- Doc. A: Nota tecnica "2582_4809_R04_Rev0_Risposta 10 Bis"
- Doc. B: "Sollecitazioni viabilità a Comune"
- Doc. C1 e C2: "Corrispondenza"

Distinti saluti.

Il Gestore
Dott. Luca A. M. Crepaldi

